

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 67**

**Oggetto: Permanenza in servizio dei segretari comunali e provinciali  
oltre il limite dei 65 anni di età: provvedimenti.**

L'anno **duemilauno** addì **7** del mese di **marzo** alle ore **11.15** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- **SUSTA** **Avv. Gianluca** *Presidente*
- **PORPORA** **Prof. Giuseppe** *Vicepresidente*
- **D'ALESSIO** **Prof. Gianfranco** *Consigliere*
- **DI RONZA** **Dott.ssa Anna** *Consigliere*
- **NALDONI** **Dott. Luigi** *Consigliere*
- **MOFFA** **Dott. Silvano** *Consigliere*
- **SORTINO** **Edoardo** *Consigliere*
- **TALARICO** **Dott. Carmine** *Consigliere*

| Presente |
|----------|
| SI       |
| NO       |
| SI       |
| SI       |
| SI       |
| NO       |
| SI       |
| SI       |

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

E' presente alla seduta il **Presidente del Collegio dei revisori Prof. Antonio Giuncato** ed il **Dr. Stefano Varini**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

**Deliberazione n. 67  
Del 7 marzo 2001**



**OGGETTO: Permanenza in servizio dei segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità oltre il limite di 65 anni di età e per il periodo massimo di un biennio ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503.**

CONSIDERATO che l'art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, recita testualmente "... E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23/10/1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo per essi previsti";

VISTO l'art. 97, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente da apposita Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 102, avente personalità giuridica di diritto pubblico;

VISTO l'art. 34, comma 2°, del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, recante disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giuridico dei segretari comunali e provinciali, secondo cui, fino a diversa disciplina contenuta nel C.C.N.L. di cui all'art. 17, comma 74°, della legge n. 127/1997, continuano a trovare applicazione le disposizioni normative previgenti in materia di segretari comunali e provinciali non incompatibili con la legge e il regolamento citati;

VISTO l'art. 32 della legge 8.06.1962, n. 604, il quale stabilisce che i segretari comunali e provinciali sono collocati a riposo al compimento del limite di 65 anni di età;

CONSIDERATO che l'art. 101 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il segretario comunale o provinciale non confermato nella titolarità della sede, revocato o comunque privo di incarico è collocato in disponibilità per la durata massima di quattro anni, con oneri stipendiali diretti ed indiretti a carico del bilancio dell'Agenzia;

# *Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

SENTITO il Direttore Generale dell'Agenzia;

RAVVISATA la necessità di esaminare la problematica in esame alla luce della specialità della normativa recata in materia di ordinamento giuridico dei segretari comunali e provinciali dalla legge n. 127/1997, dal D.P.R. n. 465/1997 e dal D.Lgs. n. 267/2000, specialità che non consente di poter estendere pedissequamente alla categoria in esame disposizioni normative di carattere generale valevoli per l'intera categoria dei dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici non economici;

RILEVATO altresì che la specialità dell'ordinamento giuridico della categoria dei segretari discende dalla circostanza che:

- il segretario, a norma dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, viene nominato dal Sindaco e dal Presidente della provincia tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98; lo stesso dipende funzionalmente dai predetti Organi con i quali instaura un rapporto fiduciario;
- la nomina del segretario ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della provincia che lo ha nominato, cessando dall'incarico automaticamente con la cessazione del mandato dei predetti Organi ma continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario;
- il segretario non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in disponibilità per la durata massima di quattro anni; durante tale posizione egli rimane iscritto all'albo, è posto a disposizione dell'Agenzia, potendo essere utilizzato o presso i comuni/province mediante incarichi di reggenza/supplenza, o, previa adozione di apposito atto deliberativo, per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia e delle sue Sezioni regionali, o per l'attività di consulenza/accordi presso altre Pubbliche amministrazioni (art. 101, comma 2°);
- decorsi quattro anni senza che il segretario abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre PP.AA. nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica (art. 101, comma 4°);

RITENUTO, pertanto, che la disposizione normativa di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 risulta incompatibile - almeno per quanto riguarda i segretari in

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

disponibilità privi di titolarità di sede - con la disciplina del nuovo ordinamento dei segretari recata dalla legge n. 127/1997, dal D.P.R. n. 465/1997 e dal D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO, quindi, che i segretari in posizione di disponibilità devono essere collocati a riposo d'ufficio, da parte di questa Agenzia, al raggiungimento del limite di 65 anni di età;

SENTITO il Presidente del Collegio dei Revisori, il quale esprime parere negativo in ordine all'accoglimento delle richieste in esame al fine di non far aggravare sul bilancio dell'Agenzia gli oneri finanziari, diretti ed indiretti (contributi previdenziali, assistenziali, erariali, IRAP, ecc.), connessi al pagamento degli stipendi relativi alle mensilità successive alla data di maturazione del limite di 65 anni di età, soprattutto in questa fattispecie nella quale i segretari interessati hanno già maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pensionamento e alla erogazione dell'indennità premio di fine servizio;

RITENUTO, inoltre, di dover verificare - proprio alla luce del carattere speciale della normativa complessiva riguardante la categoria dei segretari e del rapporto fiduciario che lega il segretario al Sindaco e al Presidente della provincia - l'applicabilità dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 anche per i segretari titolari di sede, richiedendo in merito il parere del consulente giuridico dell'Agenzia;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

- alla luce delle motivazioni esposti in epigrafe, sono rigettate le richieste dei segretari in disponibilità volte ad ottenere l'autorizzazione a permanere in servizio per il periodo massimo di un biennio oltre il limite di 65 anni di età;
- è dato mandato al Direttore Generale affinché si richieda, in merito all'applicabilità dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 ai segretari titolari di sede, il parere del consulente giuridico dell'Agenzia.

Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.